SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma — **Anno 135° — Numero 146**

UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — **Roma - Venerdì, 24 giugno 1994** — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Regione Lombardia

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

SUPPLEMENTO STRAORDINARIO

MINISTERO DEL TESORO

Conto riassuntivo del Tesoro al 31 marzo 1994, situazione del bilancio dello Stato, situazione trimestrale dei debiti pubblici e situazione della Banca d'Italia.

94A4137

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 24 giugno 1994, n. **401**.

Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle unità sanitarie locali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Viste le risoluzioni approvate rispettivamente dalla XII commissione affari sociali della Camera dei deputati nella seduta del 16 giugno 1994 e dalla 12ª commissione sanità del Senato della Repubblica nella seduta del 22 giugno 1994, in materia di riorganizzazione delle unità sanitarie locali;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di definire tempestivamente la nuova disciplina sul riordinamento delle unità sanitarie locali, nonché di procedere alla revisione dei criteri di selezione dei direttori generali delle nuove aziende sanitarie;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 giugno 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanità;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, propone al Presidente del Consiglio dei Ministri gli interventi necessari per assicurare la tempestiva definizione, da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, della disciplina sull'organizzazione e sul funzionamento delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere ai sensi degli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517.

2. La commissione per la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco degli aspiranti direttori generali delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere di cui all'articolo 3, comma 10, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, provvede, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, all'aggiornamento straordinario dell'elenco, previa revisione e pubblicazione, entro trenta giorni dalla data medesima, dei criteri di selezione di cui al decreto del Ministro della sanità in data 25 febbraio 1994, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 64 del 18 marzo 1994, anche al fine di assicurare una più ampia partecipazione di soggetti con esperienze acquisite in strutture private. Agli oneri per il funzionamento della commissione, ivi compresi i compensi ai componenti ed ai segretari da determinarsi con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro, valutati per l'anno 1994 in lire 250 milioni, si provvede a carico del fondo di cui all'articolo 12, comma 2, lettera *b*), del citato decreto legislativo n. 502 del 1992.

3. Fino alla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'aggiornamento di cui al comma 2 sono sospese tutte le procedure concernenti la nomina dei direttori generali delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere. Alla scadenza di detto termine si attivano le procedure per la selezione. Quelle sospese vengono riattivate con nuovi avvisi per la selezione dei candidati alla nomina a direttore generale.

4. Alla data del 30 giugno 1994, con la cessazione delle funzioni degli amministratori straordinari, le regioni nominano i commissari straordinari di cui all'articolo 43, comma 5, del decreto-legge 29 aprile 1994, n. 257, con un compenso pari a quello attribuito agli amministratori straordinari. Contestualmente alla nomina dei commissari straordinari si provvede alla conferma dei collegi dei revisori o alla loro costituzione, ove mancanti.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo non hanno effetto sulle nomine dei direttori generali delle U.S.L. e delle aziende ospedaliere deliberate dalle regioni alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 giugno 1994

SCÀLFARO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

COSTA, *Ministro della sanità*

Visto, *il Guardasigilli:* BIONDI

94G0446

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 1° giugno 1994.

Modificazioni allo statuto della Fondazione Banca del Monte di Lucca.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni in materia di ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, con il quale sono state emanate disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio;

Visto il decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 481, concernente l'attuazione della direttiva n. 89/646/CEE, ed, in particolare, l'art. 43 il quale dispone, tra l'altro, che le modifiche statutarie degli enti che hanno effettuato il conferimento dell'azienda bancaria sono approvate dal Ministro del tesoro;

Visto lo statuto della Fondazione Banca del Monte di Lucca, con sede in Lucca;

Vista la delibera del 29 marzo 1994 con la quale il consiglio di amministrazione della predetta Fondazione ha approvato, tra l'altro, le modifiche degli articoli 6, 7, 8, 13, 14, 15 e 19 dello statuto;

Ritenuta l'esigenza di provvedere in merito;

Decreta:

Sono approvate le modifiche apportate agli articoli 6, 7, 8, 13, 14, 15 e 19 dello statuto della Fondazione Banca del Monte di Lucca, con sede in Lucca, di cui all'allegato testo che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° giugno 1994

Il Ministro: DINI

ALLEGATO

Art. 6.

Consiglio di amministrazione
Nomina e requisiti

(I comma). Il consiglio di amministrazione è composto da sette consiglieri.

(II comma). Il presidente e il vice presidente sono nominati dal consiglio di amministrazione tra i propri componenti, restano in carica cinque anni e possono essere confermati.

(III comma). I consiglieri sono nominati:

a) uno dall'amministrazione provinciale di Lucca;

b) due dall'amministrazione comunale di Lucca;

c) due dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Lucca;

d) due dall'associazione fra le Casse di risparmio italiane.

(Omissis).

(VII comma). Il presidente, il vice presidente e i consiglieri devono essere in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità previsti dalla vigente normativa per i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione presso le Banche e ad essi si applicano le norme dell'art. 2392 del codice civile.

Art. 7.

Durata incarico

(I comma). I componenti del consiglio di amministrazione restano in carica cinque anni e possono essere confermati.

(II comma). Alla scadenza del loro mandato si applicano le previsioni della vigente normativa in materia di proroga degli organi amministrativi e di controllo.

(III comma). Il consigliere che non interviene alle sedute per tre volte consecutive, senza motivo di legittimo impedimento, decade dall'ufficio; il consigliere dichiarato decaduto non potrà essere nominato nel quinquennio successivo.

Art. 8.

Poteri del consiglio di amministrazione

(Omissis).

(IV comma). Sono di esclusiva competenza del consiglio, oltre alle materie stabilite dalla legge, le decisioni concernenti:

la modifica dello statuto da attuarsi ai sensi delle leggi vigenti in materia;

la nomina del presidente e del vice presidente;

la determinazione della misura delle indennità di carica per i componenti il consiglio di amministrazione ed il collegio sindacale, nonché le modalità di determinazione del rimborso delle spese sostenute dagli amministratori e dai sindaci in ragione del loro incarico, nell'ambito delle disposizioni di legge.

(Omissis).

Art. 13.

Collegio sindacale

(Omissis).

(II comma). I sindaci devono essere in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità previsti dalla vigente normativa per i soggetti che svolgono funzioni di controllo presso le banche.

(Omissis).

(IV comma). I sindaci durano in carica tre anni e possono essere confermati. Alla scadenza del loro mandato si applicano le previsioni della vigente normativa in materia di proroga degli organi amministrativi e di controllo.

(Omissis).

Art. 14.

Compensi e rimborso spese

(I comma). Al presidente, al vice presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale viene corrisposto un compenso annuo fisso in rapporto alle funzioni svolte e da medaglie di presenza per la partecipazione alle riunioni del consiglio di amministrazione nella misura determinata dal consiglio.

(II comma) Tale compenso non può in ogni caso superare le misure fissate dal decreto ministeriale 3 aprile 1993, adeguate con periodicità triennale a partire dalla data del decreto stesso

(III comma). Le misure delle indennità di cui sopra sono determinate triennalmente in sede di approvazione del bilancio preventivo in base alla variazione degli scatti ISTAT del triennio precedente e le nuove misure saranno applicate a partire dal 1° ottobre successivo.

(IV comma). A tutti i componenti degli organi collegiali è corrisposto — anche in misura forfettaria — il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento delle funzioni connesse con i rispettivi mandati.

Art. 15.

Pluralità di cariche
Cumulo di compensi

(I comma) Per gli amministratori e per i sindaci si applicano i divieti di cumulo con altre cariche di cui alla lettera *e)* dell'art. 12 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n 356, qualora stabiliti con decreto del Ministro del tesoro

(II comma) Inoltre, il presidente, il vice presidente, ed i componenti il consiglio di amministrazione ed il collegio sindacale non possono ricoprire contemporaneamente piu di tre cariche in organi di società o enti controllati, direttamente o indirettamente, dalla Fondazione diversi dalle società di cui al quarto comma dell'art 3.

L'assunzione di tali cariche deve essere comunque autorizzata dal consiglio di amministrazione.

(Omissis)

Art. 19

Disposizioni transitorie

(Comma 1). Il presidente, il vice presidente e i consiglieri in carica alla data di deliberazione delle modifiche al presente statuto, rimangono ciascuno nella propria carica fino alla scadenza dei rispettivi mandati in corso alla medesima data, determinata ai sensi dell'art. 7 del presente statuto.

(Comma 2). La Fondazione conserva la situazione giuridica dell'originaria Banca del Monte di Lucca nell'ambito della Fondazione Giacomo Puccini.

94A4104

DECRETO 1° giugno 1994.

Modificazioni allo statuto della Fondazione Cassa di risparmio della provincia di Macerata.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni in materia di ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, con il quale sono state emanate disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio;

Visto l'art. 43 del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 481, il quale dispone, tra l'altro, che le modifiche statutarie degli enti che hanno effettuato il conferimento dell'azienda bancaria sono approvate dal Ministro del tesoro;

Visto lo statuto della Fondazione Cassa di risparmio della provincia di Macerata, con sede in Macerata;

Vista la delibera del 17 gennaio 1994 con la quale il consiglio di amministrazione del predetto ente, con il parere favorevole dell'assemblea dei soci, ha approvato le modifiche degli articoli 3, 9, 23, 24, 27, 29 e 30 e della III norma - Norme transitorie, salvo per la parte in cui si dispone «e comunque fino all'entrata in carica dei successori» nonché le modifiche concernenti l'abrogazione della IV e V norma - Norme transitorie, dello statuto;

Ritenuta l'esigenza di provvedere in merito;

Decreta:

Sono approvate le modifiche apportate agli articoli 3, 9, 23, 24, 27, 29 e 30 e della III norma - Norme transitorie, salvo per la parte in cui si dispone «e comunque fino all'entrata in carica dei successivi» nonché le modifiche concernenti l'abrogazione della IV e V norma - Norme transitorie, dello statuto della Fondazione Cassa di risparmio della provincia di Macerata, con sede in Macerata, di cui all'allegato testo che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° giugno 1994

Il Ministro: DINI

ALLEGATO

Art. 3.

Sede e durata

(Comma 1). — La Fondazione ha sede in Macerata, ha dirata illimitata e considera il 1844 come anno della sua fondazione.

Art. 9.

Elezione dei soci

(Omissis).

(Comma 4). Non possono inoltre essere eletti soci:

a) coloro contro i quali pendano atti esecutivi per inadempienza . . *(omissis)*;

b) i dipendenti in servizio della Fondazione, della conferitaria «Banca Carima S.p.a.», di società comunque risultanti dall'eventuale concentrazione della conferitaria con altro ente creditizio o di società che controlli l'una o l'altra.

Art. 23.

Composizione

(Omissis).

(Comma 2). Il presidente ed il vice presidente sono eletti dal consiglio di amministrazione nel proprio seno

(Comma 3). I consiglieri vengono eletti dall'assemblea dei soci nella misura di almeno due per ciascuna zona di Camerino, Civitanova Marche, Macerata, Recanati, Roma e Tolentino, come definite nell'allegato *B*

(Omissis).

Art. 24.

Durata delle cariche

(Comma 1). I componenti del consiglio di amministrazione durano in carica quattro anni e sono rieleggibili una sola volta consecutivamente.

(Comma 2). I componenti del consiglio d'amministrazione ... *(omissis)*.

(Comma 3). I componenti eletti in surrogazione di coloro che vengono a mancare per morte, dimissioni o altre cause, restano in carica quanto sarebbero dovuti rimanere i loro predecessori.

Art. 27.

Incompatibilità degli amministratori

(Comma 1). Non possono far parte del consiglio di amministrazione coloro che, in qualsiasi momento, perdano i requisiti previsti dal presente statuto o la qualità di socio, nonché gli amministratori degli enti locali territoriali.

Art. 29.

Cumulo di cariche

(Comma 1). I componenti del consiglio di amministrazione non possono ricoprire cariche in organi amministrativi o di controllo delle società indicate nel secondo comma del precedente art. 4 e nelle società ed enti costituenti con la conferitaria il gruppo bancario se non dopo che siano trascorsi almeno due anni dalla cessazione della carica presso la Fondazione.

(Comma 2). I componenti del collegio sindacale non possono ricoprire contemporaneamente cariche di amministratore o di sindaco presso le medesime società.

(Omissis).

Art. 30.

Indennità di carica

(Omissis).

(Comma 2). La misura dell'indennità di carica è determinata annualmente dall'assemblea ordinaria che approva il bilancio preventivo.

(Omissis).

(Comma 4). Qualora siano ricoperte contemporaneamente più cariche negli organi amministrativi e di controllo delle società partecipate, direttamente o indirettamente, dalla Fondazione, per le quali sia partecipata una remunerazione annua, deve essere riversato alla Fondazione l'importo eccedente il doppio del compenso più alto percepito.

NORME TRANSITORIE

(Omissis).

NORMA III - (Permanenza in carica degli organi).

Il presidente ed il vicepresidente in carica alla data di entrata in vigore delle modificazioni statutarie, approvate dal consiglio di amministrazione nella riunione del 17 gennaio 1994, permangono in carica fino alla scadenza dei rispettivi mandati in corso alla data stessa, dovendosi gli stessi considerare altresì consiglieri di amministrazione a tutti gli effetti fino alla stessa data.

NORMA IV - (Collegamento con la S.p.a. e con le società partecipate): abrogata.

NORMA V - (Primo esercizio): abrogata.

94A4105

DECRETO 1° giugno 1994.

Modificazione allo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Biella.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni in materia di ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, con il quale sono state emanate disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio;

Visto l'art. 43 del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 481, il quale dispone, tra l'altro, che le modifiche statutarie degli enti che hanno effettuato il conferimento dell'azienda bancaria sono approvate dal Ministro del tesoro;

Visto lo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Biella, con sede in Biella;

Vista la delibera del 30 marzo 1994 con la quale il consiglio di amministrazione della predetta Fondazione, ha approvato la modifica dell'art. 14;

Ritenuta l'esigenza di provvedere in merito;

Decreta:

È approvata la modifica riguardante l'art. 14 dello statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Biella, con sede in Biella, di cui all'allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° giugno 1994

Il Ministro: DINI

ALLEGATO

Art. 14.

(Comma 1). I componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale possono ricoprire cariche in società ed enti partecipanti, direttamente o indirettamente, con il limite massimo di numero quattro cariche; per il presidente ed il vice presidente tale limite è ampliato fino ad un massimo di numero sei cariche.

(Comma 2). Per gli amministratori e per i sindaci si applicano i divieti di cumulo con altre cariche di cui alla lettera *e)* dell'art. 12 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, qualora stabiliti con decreto del Ministro del tesoro.

94A4106

DECRETO 1° giugno 1994.

Modificazioni allo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Imola.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni in materia di ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, con il quale sono state emanate disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio;

Visto l'art. 43 del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 481, il quale dispone, tra l'altro, che le modifiche statutarie degli enti che hanno effettuato il conferimento dell'azienda bancaria sono approvate dal Ministro del tesoro;

Visto lo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Imola, con sede in Imola;

Vista la delibera del 21 marzo 1994 con la quale il consiglio di amministrazione della predetta Fondazione, con il parere favorevole dell'assemblea dei soci, ha approvato le modifiche degli articoli 2 e 18;

Ritenuta l'esigenza di provvedere in merito;

Decreta:

Sono approvate le modifiche riguardanti gli articoli 2 e 18 dello statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Imola, con sede in Imola, di cui all'allegato testo che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° giugno 1994

Il Ministro: DINI

ALLEGATO

Art. 2.

(Comma 1). Nella continuità dello scopo originario e con riferimento principale al territorio nel quale ha operato la Cassa di risparmio di Imola, l'ente Fondazione persegue fini di interesse pubblico e di utilità sociale con prevalente riguardo al settore della cultura.

(Comma 2) Opera con propri programmi e progetti di intervento da realizzare in proprio o in collaborazione con terzi.

(Comma 3). I rapporti esterni, in prevalenza, devono essere regolati da convenzioni di programma.

(Comma 4). La Fondazione, fintanto che ne sia titolare, amministra la partecipazione nella società per azioni conferitaria dell'azienda bancaria scorporata ai sensi del precedente art. 1.

(Comma 5) La Fondazione non può esercitare direttamente l'impresa bancaria, né possedere partecipazioni di controllo ... *(omissis)*.

(Omissis)

Art. 18.

(Comma 1). Al presidente, al vice presidente, ai componenti il consiglio di amministrazione e il collegio dei revisori competono un compenso annuo fisso come indennità di carica in rapporto alle funzioni svolte e medaglie di presenza per le partecipazioni alle riunioni degli organi collegiali della Fondazione, nella misura che, attualmente, è determinata con decreto del Ministro del tesoro. Le modalità di erogazione sono definite dal consiglio di amministrazione.

(Comma 2). Nel caso di cumulo di incarichi consentito e regolato dall'art 17, qualora i compensi globali percepiti dal singolo interessato in relazione a tali incarichi superassero il doppio del compenso maggiore fra quelli previsti per gli incarichi nell'ambito delle società cotrollate direttamente o indirettamente, l'eccedenza relativa dovrà essere versata alla cassa della Fondazione.

(Comma 3). Nella determinazione del compenso fisso spettante ai revisori l'assemblea dei soci deve tener conto delle tariffe professionali vigenti per lo svolgimento delle funzioni sindacali.

94A4107

DECRETO 13 giugno 1994.

Regolamento dei rapporti Tesoro-Banca d'Italia per il servizio finanziario relativo al prestito estero della Repubblica italiana di 300 miliardi di yen con scadenza nell'anno 2001.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale n. 397018 dell'11 gennaio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 24 del 31 gennaio 1994, con il quale — ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni — è stata disposta un'emissione sul mercato internazionale di titoli del Tesoro per l'importo di 300 miliardi di yen, ad un tasso di interesse annuo pari al 3,50%, della durata complessiva di sette anni e cinque mesi, con decorrenza dal 20 gennaio 1994 e scadenza il 20 giugno 2001;

Visti, in particolare, l'art. 8 del citato provvedimento, con il quale è stato previsto che i rapporti tra Tesoro e Banca d'Italia, conseguenti al servizio del prestito, siano regolati con separato decreto ministeriale, nonché l'art. 10 dello stesso decreto, con il quale è stato stabilito che il Tesoro potrà stipulare, con una o più primarie istituzioni finanziarie italiane od estere, accordi per effetto dei quali potrà sostituire, in tutto o in parte, secondo gli usi internazionali che regolano i contratti di «swap», i pagamenti in yen a tasso fisso, relativi al prestito obbligazionario, con pagamenti a tasso variabile, anche denominati in altra valuta, ed è stato, altresì, previsto che con separato decreto ministeriale, si sarebbe provveduto a regolare i rapporti tra Tesoro e Banca d'Italia ai fini del trasferimento dei fondi necessari per la corresponsione degli interessi alle controparti sottospecificate dei rispettivi contratti di «interest rate swap»;

Considerato che, in forza di quanto previsto dal sopra citato art. 10, il Tesoro ha stipulato, a decorrere dalla stessa data di emissione, i seguenti contratti di «swap»:

50 miliardi di yen con la Morgan Guaranty Trust Company, al tasso di interesse pari al Libor a sei mesi aumentato dello 0,2907%;

50 miliardi di yen con la Swiss Bank Corporation al tasso di interesse pari al Libor a sei mesi aumentato dello 0,2824%;

100 miliardi di yen con il Credit Suisse Financial Products, al tasso di interesse pari al Libor a sei mesi aumentato dello 0,2325%;

Considerata l'opportunità di regolare con un unico decreto i rapporti tra Tesoro e Banca d'Italia derivanti dal servizio finanziario del prestito, sulla base di quanto disposto sia dall'art. 8 che dall'art. 10 del citato decreto ministeriale dell'11 gennaio 1994;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante norme in materia di controlli della Corte dei conti;

Ritenuto di doversi provvedere in merito;

Decreta:

Art. 1.

La Morgan Guaranty Trust Company di New York, in qualità di «Fiscal Agent» di cui al «Fiscal Agency Agreement» del 1° luglio 1993, provvederà al rimborso dei titoli, alla scadenza del 20 giungo 2001, nonché al pagamento degli interessi al tasso del 3,50% annuo, da corrispondersi in rate semestrali posticipate scadenti il 20 giugno ed il 20 dicembre di ogni anno; la prima rata degli interessi con scadenza il 20 giugno 1994 sarà, invece, calcolata per un periodo di centocinquantuno giorni e sulla base dell'anno civile.

Art. 2.

La Banca d'Italia trasferirà alla menzionata Morgan Guaranty Trust, non più tardi delle ore 10 (ora di New York) del giorno di ciascuna «data di pagamento», fissata secondo quanto previsto nel «Fiscal Agency Agreement» e con valuta stesso giorno di New York, i fondi in yen giapponesi occorrenti per il servizio finanziario. Per tali versamenti la Banca d'Italia utilizzerà gli importi in valuta che saranno messi a disposizione sotto le stesse «date di pagamento» dalla Morgan Guaranty Trust medesima, Swiss Bank e Credit Suisse, sulla base dei rispettivi contratti di «interest rate swap» stipulati l'11 gennaio 1994, secondo quanto previsto all'art. 10 del decreto ministeriale dell'11 gennaio 1994, e i fondi in lire forniti dal Tesoro con le modalità indicate al successivo art. 4.

Art. 3.

In relazione ai citati accordi di «interest rate swap» la Banca d'Italia provvederà a rimettere alle rispettive controparti semestralmente a partire dal 20 dicembre 1994 e fino alla scadenza del prestito, sotto ciascuna «data di pagamento», gi importi in yen giapponesi determinati secondo le modalità previste in detti contratti, come segue:

nei confronti della Morgan Guaranty Trust, applicando il Libor a sei mesi aumentato dello 0,2907 per cento, sull'ammontare di 50 miliardi di yen;

nei confronti della Swiss Bank, applicando il Libor a sei mesi aumentato dello 0,2824 per cento, sull'ammontare di 50 miliardi di yen;

nei confronti del Credit Suisse, applicando il Libor a sei mesi aumentato dello 0,2325 per cento, sull'ammontare di 100 miliardi di yen.

Morgan Guaranty Trust Company, Swiss Bank e Credit Suisse rimetteranno, a loro volto, alla Banca d'Italia, semestralmente a partire dal 20 dicembre 1994 e fino alla fine del prestito, gli importi in yen giapponesi determinati applicando il tasso fisso del 3,50% sull'ammontare di 50 miliardi di yen, per quanto concerne Morgan Guaranty Trust e Swiss Bank, e sull'ammontare di 100 miliardi di yen, per quanto riguarda Credit Suisse.

Per quanto attiene alla scadenza del 20 giugno 1994, i contratti di «interest rate swap» prevedono che gli importi da ricevere e da riconoscere nei confronti delle controparti siano riferiti al periodo 20 gennaio 1994-20 giugno 1994, pari a centocinquantuno giorni, e conteggiati con le modalità di cui al primo comma del presente articolo.

Qualora il Tesoro dovesse risultare, per una medesima data, contemporaneamente, creditore e debitore di somme nei confronti di una controparte, i pagamenti da scambiarsi, ai sensi dei citati accordi, avverranno esclusivamente per il saldo netto.

Art. 4.

Allo scopo di consentire alla Banca d'Italia di trasferire alle menzionate Banche estere in ciascuna «data di pagamento», con valuta dello stesso giorno, i fondi in yen giapponesi previsti dai precedenti articoli 2 e 3, il Tesoro metterà a disposizione della Banca d'Italia un importo provvisorio in lire almeno dieci giorni prima delle «date di pagamento».

Detto importo verrà conteggiato dalla Banca d'Italia, in via previsionale, sulla base del rapporto di cambio disponibile al momento della determinazione e verrà reso noto al Tesoro quindici giorni prima della messa a disposizione dei fondi in lire.

Le somme in lire saranno rimesse dal Tesoro mediante mandato di pagamento sulla sezione di tesoreria provinciale di Roma a favore della Banca d'Italia - Amministrazione centrale, estinguibile mediante accreditamento in conto. Gli importi saranno accreditati in un apposito conto provvisorio infruttifero aperto presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia denominato: «Ministero del tesoro - Prestito del Tesoro di 300 miliardi di yen, emissione 20 gennaio 1994».

La Banca d'Italia provvederà ad acquistare dall'Ufficio italiano dei cambi, addebitando il suddetto conto provvisorio, l'ammontare necessario di yen giapponesi da trasferire, al cambio vigente in Italia due giorni lavorativi precedenti la «data di pagamento», cioè la data di messa a disposizione dei fondi alle menzionate banche. L'eventuale differenza a debito o a credito del Tesoro verrà regolata successivamente.

Art. 5.

Con le stesse modalità di cui all'art. 4 verranno forniti i fondi per pagamenti che il Tesoro dovesse, eventualmente, effettuare a fronte di impegni, comunque, derivanti dagli accordi sopra menzionati.

Inoltre, verrà riconosciuto alla Banca d'Italia, a titolo di rimborso spese, un importo forfettario annuo di lire dieci milioni, da corrispondersi in uno con i fondi relativi alla «data di pagamento» del mese di dicembre di ogni anno di vita del prestito, con inizio dal 20 dicembre 1994.

Per il periodo 20 dicembre 2000-20 giugno 2001, ultimo semestre di vita del prestito, verrà riconosciuto alla Banca d'Italia il compenso forfettario di lire cinque milioni, corrisposto con i fondi relativi alla «data di pagamento» del mese di giugno 2001.

La prima provvista di fondi sarà effettuata con riferimento al pagamento degli interessi con scadenza il 20 giugno 1994.

Art. 6.

Entro il mese di settembre di ogni anno, a partire dal 1995, l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia trasmetterà al Ministero del tesoro il rendiconto all'anno precedente.

Art. 7.

Gli atti, i documenti e la corrispondenza riguardanti il servizio finanziario del prestito devono intendersi esenti da imposte di registro e di bollo e dalle tasse sulle concessioni governative.

Art. 8.

Le spese di cui al precedente art. 5 faranno carico al capitolo 4473 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1994 ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi. L'onere per l'anno finanziario 1994 è di lire 10.000.000, per il quale importo si assume il relativo impegno a carico del suddetto capitolo di spesa.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 giugno 1994

Il Ministro: DINI

94A4108

DECRETO 21 giugno 1994.

Accreditamento sul conto «Disponibilità del Tesoro per il servizio di tesoreria» istituito con legge 26 novembre 1993, n. 483, della remunerazione del conto transitorio di cui all'art. 3, comma 3, della legge stessa.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 26 novembre 1993, n. 483, che ha istituito il conto «Disponibilità del Tesoro per il servizio di tesoreria»;

Visto l'art. 3 della suindicata legge 26 novembre 1993, n. 483, il quale dispone che con decreto del Ministro del tesoro è determinato il tasso di interesse che la Banca d'Italia deve corrispondere sulla giacenza del conto transitorio di cui al comma 3 del medesimo articolo, tale da compensare l'onere per interessi derivante dall'attuazione del comma 1;

Considerato che la giacenza su detto conto transitorio è pari all'importo di 30.670 miliardi per una durata di nove giorni;

Visto l'art. 4, comma 3, della citata legge 26 novembre 1993, n. 483, il quale prevede che sul medesimo conto la Banca d'Italia, all'inizio di ogni semestre, corrisponde un interesse ad un tasso uguale a quello medio dei buoni ordinari del Tesoro emessi nel semestre precedente e che con decreti del Ministro del tesoro, viene stabilito l'eventuale importo differenziale a carico della Banca d'Italia, idoneo ad assicurare la compensazione dell'onere dipendente dallo scarto tra il tasso dei buoni ordinari del Tesoro emessi nel semestre precedente e quello relativo ai titoli di cui all'art. 3, comma 1, fino al loro rimborso;

Considerato che per semplicità operativa la remunerazione del conto «Disponibilità» è relativa alla giacenza media del conto medesimo nel semestre di riferimento;

Decreta:

Art. 1.

La Banca d'Italia accrediterà sul conto «Disponibilità del Tesoro per il servizio di tesoreria» istituito con legge 26 novembre 1993, n. 483, con valuta 31 dicembre 1993, la remunerazione del conto transitorio di cui all'art. 3, comma 3, della citata legge per un importo di L. 66.053.898.840, ottenuto applicando sulle giacenze del medesimo conto un tasso dell'8,7344394003%, calcolato in regime di capitalizzazione semplice e al lordo della ritenuta fiscale.

Art. 2.

La Banca d'Italia accrediterà sul conto «Disponibilità» il giorno 22 del mese di giugno e di dicembre di ogni anno l'importo degli interessi riferiti alla giacenza media del predetto conto nel periodo rispettivamente dal 22 dicembre al 15 giugno e dal 22 giugno al 15 dicembre.

La Banca d'Italia accrediterà altresì sul suddetto conto il conguaglio entro la fine del mese di giugno e di dicembre di ogni anno, calcolato sulla giacenza media dell'intero semestre di riferimento, al 21 giugno e al 21 dicembre, con valuta rispettivamente 22 giugno e 22 dicembre.

Il conguaglio dovrà comprendere anche l'importo relativo all'eventuale differenza a carico della Banca d'Italia tra il flusso relativo alle cedole maturate e agli scarti di emissione prodotto dai titoli in circolazione ai sensi dell'art. 3 della citata legge 26 novembre 1993, n. 483, e l'ammontare degli interessi maturati sulla giacenza del conto «Disponibilità» fino al limite della consistenza valutata al netto ricavo dei suddetti titoli.

Tale importo differenziale accreditato dalla Banca d'Italia sul conto «Disponibilità», verrà accertato con apposito decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 giugno 1994

Il Ministro: DINI

94A4169

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 10 giugno 1994.

Decadenza dell'autorizzazione all'esercizio di alcuni rami assicurativi concessa alla rappresentanza generale per l'Italia della The Sumitomo Marine & Fire Insurance Company (Europe) Ltd., in Milano.

IL DIRETTORE GENERALE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificate ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, e successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento di esecuzione della citata legge n. 990/1969, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista al legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e d'interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto ministeriale 9 ottobre 1990 con il quale la rappresentanza generale per l'Italia della The Sumitomo Marine & Fire Insurance Company (Europe) Ltd., in Milano, è stata autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nei rami danni;

Visto il decreto 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e la revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Vista la lettera in data 18 febbraio 1994, n. 405184, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e d'interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che ricorrono le condizioni di cui all'art. 18 della legge n. 295/1978, nei confronti della predetta rappresentanza generale per l'Italia della The Sumitomo Marine & Fire Insurance Company (Europe) Ltd., non avendo, la predetta rappresentanza, iniziato effettivamente l'esercizio delle assicurazioni nei rami r.c. veicoli marittimi, lacustri e fluviali, corpi di veicoli aerei, r.c. aeromobili, tutela giudiziaria e credito, a seguito dell'autorizzazione concessa con il citato decreto ministeriale 9 ottobre 1990;

Ritenuto che, nel caso di cui trattasi, ricorrono le condizioni previste per la decadenza dell'autorizzazione dei predetti rami;

Decreta:

Sono decadute le autorizzazioni all'esercizio dall'attività assicurativa e riassicurativa nei rami r.c. veicoli marittimi, lacustri e fluviali, corpi di veicoli aerei, r.c. aeromobili, tutela giudiziaria nonché all'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo credito, concesse con decreto ministeriale 9 ottobre 1990, alla The Sumitomo Marine & Fire Insurance Company (Europe) Ltd. - Rappresentanza generale per l'Italia, in Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 giugno 1994

Il direttore generale: CINTI

94A4112

DECRETO 16 giugno 1994.

Assoggettamento della S.p.a. S.I.C.I.E.T., in Velletri, alla procedura di amministrazione straordinaria e nomina del commissario.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, e successive modifiche ed integrazioni.

Vista la sentenza depositata in data 18 aprile 1994 con la quale il tribunale di Velletri ha dichiarato lo stato d'insolvenza della S.p.a. S.I.C.I.E.T., con sede in Velletri (Roma), via Mariano Pieroni n. 26, e la sua assoggettabilità alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi dell'art. 1 della legge suindicata;

Ritenuto di dare esecuzione alla citata sentenza;

Ritenuto altresì che ricorrano i motivi di pubblico interesse perché sia autorizzata la continuazione dell'esercizio per anni due;

Decreta:

Art. 1.

La S.p.a. S.I.C.I.E.T., con sede in Velletri (Roma), via Mariano Pieroni n. 26, è posta in amministrazione straordinaria secondo le norme della legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2.

È disposta la continuazione dell'esercizio dell'impresa per anni due, ai sensi dell'art. 2 della citata legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 3.

È nominato commissario l'ing. Andrea Carli, nato a Roma il 9 maggio 1941.

Il presente decreto sarà comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 giugno 1994

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
GNUTTI

Il Ministro del tesoro
DINI

94A4109

DECRETO 16 giugno 1994.

Assoggettamento della S.p.a. Keller, in Palermo, alla procedura di amministrazione straordinaria e nomina del commissario.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la sentenza depositata in data 18 aprile 1994 con la quale il tribunale di Palermo ha dichiarato lo stato d'insolvenza della S.p.a. Keller, con sede in Palermo, via F. Guardione n. 3, e la sua assoggettabilità alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi dell'art. 1 della legge suindicata,

Ritenuto che sussistano i requisiti e ricorrano i motivi di pubblico interesse perché sia disposta l'amministrazione straordinaria della S.p.a. Keller e sia autorizzata la continuazione dell'esercizio per anni due;

Decreta:

Art. 1.

La S.p.a. Keller, con sede in Palermo, via F. Guardione n. 3, è posta in amministrazione straordinaria secondo le norme della legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2.

È disposta la continuazione dell'esercizio dell'impresa per anni due, ai sensi dell'art. 2 della citata legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 3.

È nominato commissario la prof.ssa Maria Martellini, nata a Roma l'8 luglio 1940.

Il presente decreto sarà comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 giugno 1994

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
GNUTTI

Il Ministro del tesoro
DINI

94A4110

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 6 giugno 1994.

Determinazione delle indennità spettanti ai lavoratori autonomi volontari del Corpo nazionale del soccorso alpino.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 18 febbraio 1992, n. 162, recante provvedimenti per i volontari del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico e per l'agevolazione delle relative operazioni di soccorso;

Visto il regolamento adottato, ai sensi dell'art. 2 della predetta legge n. 162, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 24 marzo 1994, il quale prevede all'art. 3, comma 4, per i volontari autonomi, che l'importo sulla base del quale viene determinata l'indennità spettante per il mancato reddito relativo ai giorni in cui si sono astenuti dal lavoro, sia fissato annualmente con decreto ministeriale;

Visto che, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera *d)*, della predetta legge, le indennità spettanti ai lavoratori autonomi devono essere determinate in misura pari alla media delle retribuzioni spettanti ai lavoratori dipendenti del settore industria;

Visto l'art. 3, comma 5, di detto regolamento il quale stabilisce che, ai fini della determinazione dell'indennità compensativa del mancato reddito relativo ai giorni in cui i lavoratori autonomi si sono astenuti dal lavoro per l'espletamento delle attività di soccorso o di esercitazione, non si tiene conto dei giorni festivi in cui le medesime hanno avuto luogo, fatta eccezione per quelle categorie di lavoratori autonomi la cui attività si esplica anche o prevalentemente nei giorni festivi;

Considerato che l'indennità di cui sopra, oltre che per l'anno 1994, dovrà essere determinata anche per gli anni 1992 e 1993;

Viste le medie degli indici mensili delle retribuzioni contrattuali del settore industria elaborate dall'ISTAT;

Decreta:

Art. 1.

La media mensile delle retribuzioni spettanti ai lavoratori dipendenti del settore industria è pari, per il 1992 a L. 2.134.529, per il 1993 a L. 2.253.492 e, per il 1994 a L. 2.334.095.

Art. 2.

Ai fini della liquidazione delle indennità spettanti ai lavoratori autonomi di cui alle premesse, la retribuzione giornaliera va calcolata dividendo la retribuzione mensile prevista dall'art. 1 per 22 oppure per 26, qualora la specifica attività di lavoro autonomo dell'interessato venga svolta rispettivamente in cinque o sei giorni per settimana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 giugno 1994

Il Ministro: MASTELLA

94A4111

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

REGIONE LOMBARDIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 aprile 1994.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Livigno dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1985, n. IV/3859, per la realizzazione di una tensostruttura denominata «Plaza Placheda» e delle relative opere accessorie da parte dell'Azienda promozione turismo. (Deliberazione n. V/51167).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata alla giunta regionale in data 17 febbraio 1994, prot. n. 7379, dall'Azienda promozione turismo per la realizzazione di una tensostruttura denominata «Plaza Placheda» e relative opere accessorie su area ubicata nel comune di Livigno (Sondrio), mappale 53, foglio 40, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza della legge n. 431/1985, art. 1, lettera *d)* e legge n. 1497/1939 con decreto ministeriale 7 giugno 1960, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431: ciò in considerazione della provvisorietà delle opere eseguite;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulti in contrasto con tutti quegli elementi di carattere ambientale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431 e, in particolare della pianificazione paesistica;

Riconosciuto, in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica e sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali consistenti nella possibilità attuale e futura di organizzare da parte del comune, tramite l'A.P.T.M. manifestazioni, indispensabili per una località turistica quale Livigno, come risulta dalla delibera di Consiglio comunale di Livigno (Sondrio), n. 70 del 24 settembre 1993;

Riconosciuta l'inderogabile necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'improcrastinabile esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prendere in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, si procederà a valutare la compatibilità dell'opera in ordine alla più puntuale localizzazione e alla migliore qualificazione progettuale;

Dato atto che ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993 come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993 la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Livigno (Sondrio), mappale 53, foglio 40, dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 11 aprile 1994

Il presidente: GHILARDOTTI

Il segretario: FERMO

94A4116

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 aprile 1994.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Livigno dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1985, n. IV/3859, per la realizzazione di un'autorimessa interrata da parte del comune stesso. (Deliberazione n. V/51172).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata alla giunta regionale in data 2 dicembre 1993, prot. n. 55384, dal comune di Livigno per la realizzazione di un'autorimessa interrata su area ubicata nel comune di Livigno (Sondrio), mappali 927, 680, 38, 762, 115, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 125, 937, 668, 669, 968, 938, 939, 798, 940, 941, 942, 943, 944, 193, 957, 958, 945, 959, 777, 591, 66, 622, 67, 503, 763, 928, 117, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 794, 936, 127, 517, 849, 176, 177, 178, 182, 186, 187, 188, 189, 803, 525, 526, 194, 527, foglio 28 (per la sola parte interessata dall'intervento), sottoposta a vincolo paesaggistico in forza della legge n. 1497/1939, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431: ciò in considerazione del fatto che l'opera risulta interrata salvo qualche parte di modesta entità che ben si inserisce nell'ambito territoriale vincolato;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulti in contrasto con tutti quegli elementi di carattere ambientale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431, e, in particolare della pianificazione paesistica;

Vista la delibera di consiglio comunale n. 29 del 15 aprile 1993;

Riconosciuto, in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici consistenti nel potenziare il sistema dei parcheggi urbani;

Riconosciuta l'inderogabile necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'improcrastinabile esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici

ad essa sottesi; i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prendere in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, si procederà a valutare la compatibilità dell'opera in ordine alla più puntuale localizzazione e alla migliore qualificazione progettuale;

Dato atto che ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993 come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993 la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Livigno (Sondrio), mappali 927, 680, 38, 762, 115, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 125, 937, 668, 669, 968, 938, 939, 798, 940, 941, 942, 943, 944, 193, 957, 958, 945, 959, 777, 591, 66, 622, 67, 503 763, 928, 117, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 794, 936, 127, 517, 849, 176, 177, 178, 182, 186, 187, 188, 189, 803, 525, 526, 194, 527, foglio 28 (per la sola parte interessata dall'intervento), dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 11 aprile 1994

Il presidente: GHILARDOTTI

Il segretario: FERMO

94A4117

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 aprile 1994.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Livigno dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1985, n. IV/3859, per la realizzazione di una sciovia e relativa stazione di valle da parte della società Mottolino S.p.a. (Deliberazione n. V/51173).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988 avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata alla giunta regionale in data 18 gennaio 1994, prot. n. 1651, dalla società Mottolino S.p.a. per la realizzazione di una nuova sciovia e relativa stazione di valle su area ubicata nel comune di Livigno (Sondrio), mappali 89 e 90, foglio 41, mappale 7, foglio 43, mappale 1, foglio 51 (per la sola parte interessata dall'intervento), sottoposta a vincolo paesaggistico in forza della legge n. 1497/1939, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431: ciò in considerazione del fatto che trattasi di un'opera che viene a trovarsi in un ambito territoriale già di per se interessato da interventi relativi agli impianti di risalità (sciovia);

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulti in contrasto con tutti quegli elementi di carattere ambientale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431 e, in particolare della pianificazione paesistica;

Riconosciuto, in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica e sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali consistenti nel garantire una migliore fruizione dell'area, potenziando inoltre l'area sciabile;

Riconosciuta l'inderogabile necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'improcrastinabile esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prendere in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, si procederà a valutare la compatibilità dell'opera in ordine alla più puntuale localizzazione e alla migliore qualificazione progettuale;

Dato atto che ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993 come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993 la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Livigno (Sondrio), mappali 89 e 90, foglio 41, mappale 7, foglio 43, mappale 1, foglio 51 (per la sola parte interessata dall'intervento), dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 11 aprile 1994

Il presidente: GHILARDOTTI

Il segretario: FERMO

94A4118

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 aprile 1994.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Livigno dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1985, n. IV/3859, per la realizzazione di un impianto di innevamento artificiale da parte della società Mottolino S.p.a. (Deliberazione n. V/51174).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988 avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata alla giunta regionale in data 18 gennaio 1994, prot. n. 1652, dalla società Mottolino S.p.a. per la realizzazione di un impianto di innevamento artificiale su area ubicata nel comune di Livigno (Sondrio), mappali 278 e 512, foglio 30, mappali 18, 20, 31, 28, 46, 51, foglio 31, mappali 90, 91, 92, 331,

foglio 41, mappale 91, foglio 44, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza della legge n. 1497/1939, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art.1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431: ciò in considerazione del limitato impatto ambientale delle opere;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulti in contrasto con tutti quegli elementi di carattere ambientale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431, e, in particolare della pianificazione paesistica;

Riconosciuto, in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici consistenti nel miglioramento ed ammodernamento di un programma di impianti sciistici;

Riconosciuta l'inderogabile necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'improcrastinabile esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prendere in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, si procederà a valutare la compatibilità dell'opera in ordine alla più puntuale localizzazione e alla migliore qualificazione progettuale;

Dato atto che ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993 come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993 la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Livigno (Sondrio), mappali 278 e 512, foglio 30, mappali 18, 20, 31, 28, 46, 51, foglio 31, mappali 90, 91, 92, 331, foglio 41, mappale 91, foglio 44, dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 11 aprile 1994

Il presidente: GHILARDOTTI

Il segretario: FERMO

94A4119

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 aprile 1994.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Livigno dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1985, n. IV/3859, per l'ammodernamento dell'impianto di risalita «Sciovia S. Rocco» da parte della Sciovia S. Rocco. (Deliberazione n. V/51176).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988 avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata alla giunta regionale in data 18 gennaio 1994, prot. n. 1656, dalla Sciovia S. Rocco per l'ammodernamento dell'impianto di risalita «Sciovia S. Rocco» su area ubicata nel comune di Livigno (Sondrio), mappali 365, 764, 765, 7, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 873, foglio 40 (per la sola parte interessata dall'intervento), sottoposta a vincolo paesaggistico in forza della legge n. 1479/1939, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431: ciò in considerazione del limitato impatto ambientale delle opere;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulti in contrasto con tutti quegli elementi di carattere ambientale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431, e, in particolare della pianificazione paesistica;

Riconosciuto, in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica e sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali consistenti nel potenziare il sistema degli impianti di risalita;

Riconosciuta l'inderogabile necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'improcrastinabile esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prendere in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, si procederà a valutare la compatibilità dell'opera in ordine alla più puntuale localizzazione e alla migliore qualificazione progettuale;

Dato atto che ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993 come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993 la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Livigno (Sondrio), mappali 365, 764, 765, 7, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 873, foglio 40 (per la sola parte interessata dall'intervento), dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 11 aprile 1994

Il presidente: GHILARDOTTI

Il segretario: FERMO

94A4120

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 aprile 1994.

Rettifica alla deliberazione della giunta regionale 8 ottobre 1991, n. 13578, avente come oggetto «Stralcio dell'area ubicata nel comune di Zone dall'ambito territoriale n. 17 individuato con deliberazione della giunta regionale del 10 dicembre 1985, n. IV/3859», per la realizzazione della continuazione dell'attività estrattiva da parte della ditta Dolomite Franchi S.p.a. (Deliberazione n. V/51186).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la deliberazione di giunta regionale in data 8 ottobre 1991, n. 13578, con la quale si approva lo stralcio dell'area ubicata nel comune di Zone (Brescia), mappali 1847, 2968, 2969, 1970, fogli vari, dall'ambito territoriale n. 17;

Visto che nella precedente delibera n. V/13578 dell'8 ottobre 1991 per mero errore materiale, è stato trascritto un mappale ed un altro è stato omesso;

Considerato che l'esatta richiesta di stralcio contenuta nella suddetta istanza è la seguente: «Stralcio dell'area ubicata nel comune di Zone (Brescia), mappali 1847, 2968, 1848, 2970, foglio 20»;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla rettifica dei suddetti errori materiali, contenuti nella deliberazione di giunta regionale n. 13578/91;

Dato atto che ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993 come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993 la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Ad unanimità di voti;

Delibera

di rettificare come di seguito specificato la precedente deliberazione di giunta regionale n. V/13578: «di stralciare per le motivazioni di cui in premessa l'area ubicata nel comune di Zone (Brescia), mappali 1847, 2968, 1848, 2970, foglio 20, dall'ambito territoriale n. 17 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985».

Milano, 11 aprile 1994

Il presidente: GHILARDOTTI

Il segretario: FERMO

94A4121

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 aprile 1994.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Mantello dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1985, n. IV/3859, per la realizzazione di un bacino idrico e la sostituzione della tubazione dell'acquedotto da parte del Consorzio Prati. (Deliberazione n. V/51182).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988 avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata alla giunta regionale in data 25 gennaio 1994 prot. n. 2884, dal Consorzio Prati per la realizzazione di un bacino idrico e sostituzione della tubazione dell'acquedotto su area ubicata nel comune di Mantello (Sondrio), mappale 1, foglio 1, mappali 17, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 31, 33, 37, 38, 69, 68, 67, 65, 63, 59, 57, 388, 94, 93, 92, 91, 90, 89, 88, 87, 86, 85, 83, 82, 81, 113, 146, 142, 140, 143, foglio 1 (per la sola parte interessata dall'intervento), sottoposta a vincolo paesaggistico in forza della legge n. 431/1985, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431: ciò in considerazione del limitato impatto ambientale delle opere;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulti in contrasto con tutti quegli elementi di carattere ambientale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431, e, in particolare della pianificazione paesistica;

Riconosciuto, in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi sociali inerenti l'attività agricola della zona e per uno sviluppo agro-silvo-pastorale;

Riconosciuta l'inderogabile necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'improcrastinabile esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prendere in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, si procederà a valutare la compatibilità dell'opera in ordine alla più puntuale localizzazione e alla migliore qualificazione progettuale;

Dato atto che ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993 come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993 la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Mantello (Sondrio), mappale 1, foglio 1, mappali 17, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 31, 33, 37, 38, 69, 68, 67, 65, 63, 59, 57, 388, 94, 93, 92, 91, 90, 89, 88, 87, 86, 85, 83, 82, 81, 113, 146, 142, 140, 143, foglio 1 (per la sola parte interessata dall'intervento), dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 11 aprile 1994

Il presidente: GHILARDOTTI

Il segretario: FERMO

94A4122

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 aprile 1994.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Teglio dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1985, n. IV/3859, per la realizzazione di una maglia di terra da parte della S.I.P. (Deliberazione n. V/51168).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988 avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata alla giunta regionale in data 14 settembre 1993 prot. n. 41130, dalla S.I.P. per la realizzazione di una maglia di terra su area ubicata nel comune di Teglio (Sondrio), mappali 121, 79, 90, 182, foglio 9 (per la sola parte interessata dall'intervento), sottoposta a vincolo paesaggistico in forza della legge n. 431/1985, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431: ciò in considerazione del limitato impatto ambientale delle opere;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulti in contrasto con tutti quegli elementi di carattere ambientale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431, e, in particolare della pianificazione paesistica;

Riconosciuto, in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica e sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali relativi alla messa in sicurezza degli impianti elettrici;

Riconosciuta l'inderogabile necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'improcrastinabile esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prendere in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, si procederà a valutare la compatibilità dell'opera in ordine alla più puntuale localizzazione e alla migliore qualificazione progettuale;

Dato atto che ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993 come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993 la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Teglio (Sondrio), mappali 121, 79, 90, 172, foglio 9 (per la sola parte interessata dall'intervento), dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 11 aprile 1994

Il presidente: GHILARDOTTI

Il segretario: FERMO

94A4123

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 aprile 1994.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Valdisotto dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1985, n. IV/3859, per la realizzazione di un'autorimessa interrata da parte dei signori Pozzi Sergio e Quartapelle Mauro. (Deliberazione n. V/51169).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988 avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata alla giunta regionale in data 12 gennaio 1994 prot. n. 996, dai signori Pozzi Sergio e Quartapelle Mauro per la realizzazione di un'autorimessa interrata su area ubicata nel comune di Valdisotto (Sondrio), mappali 200, 198, foglio 4 (per la sola parte interessata dall'intervento), sottoposta a vincolo paesaggistico in forza della legge n. 1497/1939, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431: ciò in considerazione del limitato impatto ambientale delle opere;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulti in contrasto con tutti quegli elementi di carattere ambientale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431 e, in particolare della pianificazione paesistica;

Riconosciuto, in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di

interessi pubblici consistenti nel migliorare la situazione relativa ai parcheggi, carenti nella località ed alla viabilità;

Riconosciuta l'inderogabile necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'improcrastinabile esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prendere in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, si procederà a valutare la compatibilità dell'opera in ordine alla più puntuale localizzazione e alla migliore qualificazione progettuale;

Dato atto che ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993 come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993 la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Valdisotto (Sondrio), mappali 200, 198, foglio 4 (per la sola parte interessata dall'intervento), dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 11 aprile 1994

Il presidente: GHILARDOTTI

Il segretario: FERMO

94A4124

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 aprile 1994.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Chiesa in Valmalenco dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1985, n. IV/3859, per la realizzazione di una cava pietra da parte della ditta F.lli Gaggi. (Deliberazione n. V/51170).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988 avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata alla giunta regionale in data 10 luglio 1991 prot. n. 28701, dalla ditta F.lli Gaggi per la realizzazione di cava su area ubicata nel comune di Chiesa in Valmalenco (Sondrio), mappale 6 (parte), foglio 37, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza della legge n. 431/1985, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431: ciò in considerazione del fatto che le opere previste modificano limitatamente l'esteriore aspetto dei luoghi trattandosi di cava condotta con il metodo di «camere e pilastri»;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulti in contrasto con tutti quegli elementi di carattere ambientale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431 e, in particolare della pianificazione paesistica;

Riconosciuto, in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica e sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali consistenti in unicità prodotto di cava (pietra ollare);

Riconosciuta l'inderogabile necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'improcrastinabile esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prendere in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, si procederà a valutare la compatibilità dell'opera in ordine alla più puntuale localizzazione e alla migliore qualificazione progettuale;

Dato atto che ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993 come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993 la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Chiesa in Valmalenco (Sondrio), mappale 6 (parte), foglio 37, dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 11 aprile 1994

Il presidente: GHILARDOTTI

Il segretario: FERMO

94A4125

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 aprile 1994.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Temù dall'ambito territoriale n. 15 individuato con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1985, n. IV/3859, per la realizzazione di una condotta forzata interrata da parte della società Sistemi di energia S.p.a. (Deliberazione n. V/51177).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988 avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata alla giunta regionale in data 28 febbraio 1994 prot. n. 9011, dalla società Sistemi di energia S.p.a. per la realizzazione di condotta forzata interrata su area ubicata nel comune di Temù (Brescia), mappali 7, 38, 39, 40, 41, 86, 89, 90, 91, 182, foglio 9, mappale 85, foglio 10 (per la parte relativa alle opere), sottoposta a vincolo paesaggistico in forza della legge n. 431/1985, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431: ciò in considerazione del fatto che si tratta di opere interrate;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulti in contrasto con tutti quegli elementi di carattere ambientale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431, e, in particolare della pianificazione paesistica;

Riconosciuto, in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica e sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali consistenti nella produzione di energia elettrica;

Riconosciuta l'inderogabile necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'improcrastinabile esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prendere in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 15, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, si procederà a valutare la compatibilità dell'opera in ordine alla più puntuale localizzazione e alla migliore qualificazione progettuale;

Dato atto che ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993 come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993 la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Temù (Brescia), mappali 7, 38, 39, 40, 41, 86, 89, 90, 91, 182, foglio 9, mappale 85, foglio 10 (per la parte relativa alle opere), dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 11 aprile 1994

Il presidente: GHILARDOTTI

Il segretario: FERMO

94A4126

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 aprile 1994.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Tirano dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1985, n. IV/3859, per la sistemazione del sentiero «Roncaiola-Schiazzera» da parte della comunità montana Valtellina di Tirano. (Deliberazione n. V/51178).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985. n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988 avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata alla giunta regionale in data 25 gennaio 1994, prot. n. 2887, dalla comunità Valtellina di Tirano per la sistemazione del sentiero «Roncaiola-Schiazzera» su area ubicata nel comune di Tirano (Sondrio), mappali 434, 435, 436, 437, 438, 433, 427, 428, 429, 430, 431, 439, 440, 447, 448, 450, 449, 452, 455, 567, 566, 444, 445, 442, 423, 424, 410, 411, 387, 386, 374, 375, 376, 377, 378, 385, 360, 357, 358, 356, 570, 342, 343, 326, 327, 318. 319, 309, 310, 303, 304, 293, 294, 291, 292, 289, 290, 287, 288. 260, 279, 270, 271, 262, 263, 259, 260, 256, 564, 563, 250, 251, 252, 254, 253, 150, 151, 152, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 276, 277, 278, 204, 205, 210, 207, 234, 209, 238, 239, 240, 241, 244, 245, 246, foglio 6, mappali 185 188, 186, 189, 190, 192, 195, 187, 191, 193, 194, 196, 198, 200, 202, 205, 208, 211, 197, 199, 201, 203, 204, 206, 207, 209, 210, 212, foglio 2, mappali 23, 29, 30, 31, 34, 36, 38, 39, 43, 46, 457, 48, 50, foglio 7, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza della legge n. 431/1985,

nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431: ciò in considerazione del limitato impatto ambientale delle opere;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulti in contrasto con tutti quegli elementi di carattere ambientale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431, e, in particolare della pianificazione paesistica;

Riconosciuto, in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi sociali in quanto si inserisce in un sistema di percorsi tra loro collegati che permettono ai frequentatori l'accesso a zone turistiche di particolare pregio;

Riconosciuta l'inderogabile necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'improcrastinabile esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prendere in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, si procederà a valutare la compatibilità dell'opera in ordine alla più puntuale localizzazione e alla migliore qualificazione progettuale;

Dato atto che ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993 come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993 la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Tirano (Sondrio), mappali 434, 435, 436, 437, 438, 433, 427, 428, 429, 430, 431, 439, 440, 447, 448, 450, 449, 452, 455, 567, 566, 444, 445, 442, 423, 424, 410, 411, 387, 386, 374, 375, 376, 377, 378, 385, 360, 357, 358, 356, 570, 342, 343, 326, 327, 318, 319, 309, 310, 303, 304, 293, 294, 291, 292, 289, 290, 287, 288, 260, 279, 270, 271, 262, 263, 259, 260, 256, 564, 563, 250, 251, 252, 254, 253, 150, 151, 152, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 276, 277, 278, 204, 205, 210, 207, 234, 209, 238, 239, 240, 241, 244, 245, 246, foglio 6, mappali 185 188, 186, 189, 190, 192, 195, 187, 191, 193, 194, 196, 198, 200, 202, 205, 208, 211, 197, 199, 201, 203, 204, 206, 207, 209, 210, 212, foglio 2, mappali 23, 29, 30, 31, 34, 36, 38, 39, 43, 46, 457, 48, 50, foglio 7, dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 11 aprile 1994

Il presidente: GHILARDOTTI

Il segretario: FERMO

94A4127

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 aprile 1994.

Stralcio di un'area ubicata nei comuni di Peia e Bianzano dall'ambito territoriale n. 14 individuato con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1985, n. IV/3859, per la realizzazione di una strada agricola da parte del sig. Testa Benedetto. (Deliberazione n. V/51180).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988 avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata alla giunta regionale in data 23 febbraio 1994, prot. n. 8396, dal sig. Testa Benedetto per la realizzazione di strada agricola su area ubicata nei comuni di Peia (Bergamo) mappali 1049, 1059, e Bianzano (Bergamo) mappali 2000, 567, sottoposte a vincolo paesaggistico in forza della legge n. 431/1985, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 14, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431: ciò in considerazione dell'entità delle opere;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulti in contrasto con tutti quegli elementi di carattere ambientale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431 e, in particolare della pianificazione paesistica;

Riconosciuto, in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica e sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali consistenti in:

facilitare il taglio di un bosco secondo i parametri del Corpo forestale dello Sato; operazione non effettuata da decenni a causa della difficoltà di accesso ai luoghi interessati;

facilitare le attività di recupero di vecchi casolari ormai abbandonati, con ripresa dell'attività agro-silvo-pastorale;

utilizzazione del prato del fondo di «Spina» da parte degli allevatori nell'alpeggio estivo. La stradina, infatti, dovrebbe consentire un più agevolato trasporto del latte a valle;

Riconosciuta l'inderogabile necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'improcrastinabile esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prendere in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 14, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, si procederà a valutare la compatibilità dell'opera in ordine alla più puntuale localizzazione e alla migliore qualificazione progettuale;

Dato atto che ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993 come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993 la presente deliberazione non è soggetta a controllo.

Tutto ciò premesso:

Con voti unanimi espressi per alzata di mano:

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata nei comuni di Peia (Bergamo), mappali 1049, 1059, e Bianzano (Bergamo) mappali 2000, 567, dall'ambito territoriale n. 14 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 14, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 11 aprile 1994

Il presidente: GHILARDOTTI

Il segretario: FERMO

94A4128

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Modificazione alla circoscrizione territoriale del consolato generale d'Italia in Marsiglia e del consolato generale d'Italia in Barcellona.

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis);

Decreta:

Art. 1.

La circoscrizione territoriale del consolato generale d'Italia in Marsiglia è modificata come segue: i dipartimenti di Aude, Bouches-du-Rhone, Hérault, Pyrénées-Orientales, Vaucluse, Gard, Lozère, Var.

Art. 2.

La circoscrizione territoriale del consolato generale d'Italia in Barcellona è modificata come segue: la regione dell'Aragona (province: Huesca, Teruel, Saragozza); la regione della Catalogna (province: Barcellona, Gerona, Lérida, Tarragona); la regione Valencia (province: Alicante, Castellòn, Valencia); la regione delle Isole Baleari (province: Baleari); il Principato di Andorra.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 maggio 1994

Il Ministro: MARTINO

94A4130

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di titoli nominativi di debito pubblico
(Legge 6 agosto 1966, n. 651)

Unica pubblicazione Elenco n. 1

È stata denunziata la perdita del certificato nominativo appresso indicato ed ed stata fatta domanda a questa Amministrazione affinché, previe le formalità prescritte dalla legge, venga rilasciato il corrispondente nuovo certificato:

certificato nominativo del B.T.P. 12% - 1° gennaio 1997 di nominali L. 10.000.000 (dieci milioni) intestato a Bainotti Paolina nata il 31 maggio 1906 a Moretta (Cuneo) ivi domiciliata.

Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale,* chiunque dimostri di avervi interesse può ottenere la sospensione del pagamento degli interessi sul nuovo titolo osservando le formalità prescritte dalla suddetta legge.

Annotazione la rendita è destinata alla manutenzione del tempietto adibito al culto del Sacro Cuore di Gesù della frazione di Piattera di Moretta (Cuneo) g.ta domanda 20-22 settembre 1989 della titolare stessa.

94A4131

Inizio della consegna dei buoni del Tesoro poliennali 8,50% - 1° gennaio 1994-1997 (codice 036674); 8,50% - 1° gennaio 1994-1999 (codice 036675) e 8,50% - 1° gennaio 1994-2004 (codice 036676), al portatore.

A norma dei decreti ministeriali 30 dicembre 1993 (art. 14), pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 19 gennaio 1994, si rende noto che il magazzino Tesoro del Provveditorato generale dello Stato ha completato le spedizioni alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, per la consegna, alle coesistenti filiali della Banca d'Italia, dei titoli al portatore dei buoni del Tesoro poliennali 8,50% - 1° gennaio 1994-1997; 8,50% - 1° gennaio 1994-1999 e 8,50% - 1° gennaio 1994-2004, rispettivamente il 14, 20 e 21 giugno 1994.

94A4159

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 23 giugno 1994

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1576,66
ECU	1886,16
Marco tedesco	982,96
Franco francese	287,34
Lira sterlina	2417,97
Fiorino olandese	877,19
Franco belga	47,734
Peseta spagnola	11,833
Corona danese	250,30
Lira irlandese	2382,81
Dracma greca	6,505
Escudo portoghese	9,505
Dollaro canadese	1139,21
Yen giapponese	15,595
Franco svizzero	1169,02
Scellino austriaco	139,74
Corona norvegese	226,08
Corona svedese	205,07
Marco finlandese	296,36
Dollaro australiano	1159,16

94A4193

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di un dispositivo di sicurezza

Con decreto ministeriale n. 559/C.1919.XV.J (474) del 30 marzo 1994 il dispositivo di sicurezza denominato. «Air Bag (0005 2918) lato passeggero, che la ditta TRW Sabelt S.p.a. intende importare dalla società TRW Repa GmbH - Alfdorf (Germania), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quinta categoria, gruppo *A*, dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico

Il dispositivo montato sull'autoveicolo, secondo le prescrizioni della casa automobilistica costruttrice, è assimilato agli artifizi pirotecnici di cui al comma *B* della nota aggiunta all'allegato *A* del decreto ministeriale 4 aprile 1973 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n 120 del 10 maggio 1973 e pertanto non più classificato, tra i prodotti esplodenti della quinta categoria

Il montaggio, lo smontaggio ed il collaudo deve essere eseguito da personale appositamente istruito in officine specializzate

94A4092

Riconoscimento e classificazione di un esplosivo da mina

Con decreto ministeriale n 559/C 416 XV.J (457) del 10 maggio 1994 l'esplosivo da mina denominato· «Ecogel *B*», che la Societa esplosivi industriali S.p.a intende produrre sia nel proprio stabilimento di Ghedi che nello stabilimento della Sarda esplosivi industriali S p a di Domusnovas, o, importare da Paesi della CEE, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella seconda categoria, gruppo *B*, dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico ed è impiegabile a cielo aperto in galleria, ma non in ambienti grisutosi o polverosi.

94A4093

Riconoscimento e classificazione di un artificio pirotecnico

Con decreto ministeriale n 559/C.23134 XV J (402) del 30 marzo 1994 l'artificio pirotecnico denominato Candela romana «Moonlight» tipo A (0 30 mm) e tipo B (0 45 mm) che la ditta Nanna Fireworks S.r l intende produrre nel proprio stabilimento di Pontedera (Pisa), è riconosciuto ai sensi dell'art 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quarta categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico

94A4094

Riconoscimento e classificazione di alcune polveri da lancio

Con decreto ministeriale n 559 C 25171.XV J (445) del 19 aprile 1994 la polvere denominata: «3 N 37», che la società Fiocchi Munizioni S p a intende importare dalla ditta Vihtavuori Oy - 41330 Vihtavuori (Finlandia), e riconosciuta ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificata nella prima categoria, gruppo *A*, dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico

Con decreto ministeriale n 559 C.2050 XV J (259) del 10 maggio 1994 la polvere denominata. «C7 Super V» che la società Munizioni e cartucce Martignoni S p.a intende importare dalla Societe Nationale de Poudres et Explosifs (Francia), è riconosciuta ai sensi dell'art 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificata nella prima categoria, gruppo *A*, dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n 559 C 25172 XV J (444) del 10 maggio 1994 la polvere denominata. «3 N 36», che la societa Fiocchi munizioni S p a. intende importare dalla ditta Vihtavuori Oy - 41330 Vihtavuori (Finlandia), e riconosciuta ai sensi dell'art 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificata nella prima categoria, gruppo *A*, dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico

Con decreto ministeriale n 559 C 25170 XV J (446) del 10 maggio 1994 la polvere denominata «3 N 17», che la societa Fiocchi munizioni S p a. intende importare dalla ditta Vihtavuori Oy - 41330 Vihtavuori (Finlandia), e riconosciuta ai sensi dell'art 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificata nella prima categoria, gruppo *A*, dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico

Con decreto ministeriale n 559 C 25166 XV J (451) del 10 maggio 1994 la polvere denominata. «N 312», che la società Fiocchi munizioni S p a intende importare dalla ditta Vihtavuori Oy - 41330 Vihtavuori (Finlandia), è riconosciuta ai sensi dell'art 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificata nella prima categoria, gruppo *A*, dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico

94A4095

Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplosivi

Con decreto ministeriale n 559 C.18029 XV J (306) del 2 marzo 1994 il manufatto esplosivo denominato «Detonatore secondo per spolette elettroniche cal 76 mm» conforme al disegno n 0000936, che la societ. Simmel difesa S p.a intende importare o produrre nel proprio stabilimento di Colleferro (Roma), è riconosciuto ai sensi degli articoli 53 e 54 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella seconda categoria, gruppo *A*, dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n 559 C 18035 XV J (312) del 19 aprile 1994 il manufatto esplosivo denominato. «Detonatore secondo per spolette elettroniche per colpi navali cal 127 mm» conforme al disegno n 0000965, che la societa Simmel difesa S p a intende importare o produrre nel proprio stabilimento di Colleferro (Roma), e riconosciuto ai sensi degli articoli 53 e 54 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella seconda categoria, gruppo *A* dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico

Con decreto ministeriale n 559 C 18044 XV J (321) datato 10 maggio 1994 il manufatto esplosivo denominato «Detonatore secondo per spolette meccaniche per colpi d'artiglieria terrestre», conforme al disegno n 0000953, che la società Simmel difesa S p a intende importare o produrre nel proprio stabilimento in Colleferro (Roma), e riconosciuto ai sensi dell'art 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella seconda categoria, gruppo *B*, dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico

Con decreto ministeriale n 559 C 18052 XV J (329) datato 10 maggio 1994, il manufatto esplosivo denominato «Detonatore secondo per spolette meccaniche ed elettroniche per colpi navali cal. 127 mm», conforme al disegno n 0000945, che la societa Simmel difesa S p a intende importare o produrre presso il proprio stabilimento in Colleferro (Roma), è riconosciuto ai sensi dell'art 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella seconda categoria, gruppo *B* dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico

Con decreto ministeriale n 559 C 902 XV J (469) del 10 maggio 1994 l'esplosivo denominato «Van Anfo» impiegato nelle cave o gallerie non grisutose, che la ditta Vano sud S r l intende produrre nel proprio stabilimento di S Vittore del Lazio (Frosinone), e riconosciuto ai sensi dell art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella seconda categoria, gruppo *B*, dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico

94A4096

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Autorizzazione all'Istituto di ricerche farmacologiche «M. Negri» di Milano ad accettare una eredità

Con decreto ministeriale 31 gennaio 1994, vistato dalla Ragioneria centrale presso il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica il 3 maggio 1994 al n. 2112, l'Istituto di ricerche farmacologiche «M. Negri» di Milano è stato autorizzato ad accettare l'eredità disposta dalla defunta sig.ra Corazza Angela vedova Valenti consistente in.

beni immobili situati in:

1) San Remo (Imperia), via Barabino n. 5 (già vicolo Foce n. 8), quota di metà appartamento censito al nuovo catasto edilizio urbano alla partita n. 19910, foglio 39, mappale 262 sub 25; metà cantina distinta al nuovo catasto edilizio urbano alla partita e foglio sopraindicati con mappale 262 sub 27; metà box distinto con il n. 25, giusta scheda nuovo catasto edilizio urbano del 21 marzo 1963, registrata al n. 335, a parte del mappale 111 e 109 del foglio 39;

2) in Settala (Milano), in frazione Caleppio, quota di metà appezzamento di terreno incolto censito al nuovo catasto terreni di Milano alla partita 618, foglio 18, mappale 11, di Ha 0.52.70, per un valore complessivo di L. 425.000.000;

beni mobili situati negli appartamenti in San Remo, via Barabino n. 5 e in Milano, corso Porta Vittoria n. 50, per un valore complessivo di L. 37.425.000,

conti correnti e depositi bancari presso il Banco ambrosiano veneto, filiale di Milano alla Scala, presso la Banca commerciale italiana, succursale di San Remo, presso la Banca provinciale lombarda, sede di Milano, per un valore complessivo di L. 220.672.250;

crediti nei confronti della Banca provinciale lombarda di L. 3.506.535 e nei confronti della prefettura di Milano per una indennità non ancora liquidata;

debito nei confronti della Fondazione Angelo e Angela Valenti, con sede in Milano di L. 15.095.446.

94A4160

UNIVERSITÀ DI ROMA «TOR VERGATA»

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la citata Università sono vacanti i seguenti posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

biofisica;
fisica teorica;
chimica biologica.

Gli aspiranti al trasferimento al suddetto posto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 5 della legge n. 537/1993, il trasferimento del professore chiamato resta subordinato alla disponibilità del finanziamento destinato a consentire il pagamento degli emolumenti dovuti al medesimo.

94A4132

Vacanza di un posto di ricercatore universitario da coprire mediante trasferimento

Ai sensi della legge 30 novembre 1973, n. 766, art. 3, diciottesimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, art. 34, e della legge 22 aprile 1987, n. 158, art. 3, comma 3, si comunica che presso la facoltà di ingegneria dell'Università degli studi di Roma «Tor Vergata» è vacante un posto di ricercatore universitario per il gruppo disciplinare n. A01 (algebra e geometria) alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento sul posto di ricercatore anzidetto dovrà presentare le proprie domande direttamente al rettore dell'Università di Roma «Tor Vergata», via Orazio Raimondo s.n.c., 00173 Roma, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

94A4133

UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE DI MILANO

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università cattolica del Sacro Cuore è vacante un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia per la disciplina di filologia medioevale ed umanistica alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

94A4134

UNIVERSITÀ DI PISA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le facoltà sottoindicate sono vacanti i seguenti posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento.

Ai sensi dell'art. 5, comma 10, della legge n. 537/1993, il decreto rettorale di trasferimento potrà essere disposto solo dopo aver accertato la effettiva disponibilità finanziaria sul bilancio dell'Ateneo.

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

gruppo E0330 «Genetica».

Facoltà di lettere e filosofia·

gruppo L2511 «Storia dell'arte (metodologia della ricerca storico-artistica)».

Gli aspiranti al trasferimento dei posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

94A4135

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo all'estratto del decreto del Ministro dell'interno 30 novembre 1993, n. 559/C.13773.XV.J (275), concernente: «Riconoscimento e classificazione di alcuni esplosivi». (Estratto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 14 del 19 gennaio 1994).

Nell'estratto citato in epigrafe, riportato a pag. 50, prima colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «... classificato nella seconda categoria, gruppo *C*, dell'allegato A al regolamento di esecuzione del citato testo unico.», si legga: «... classificato nella seconda categoria, gruppo *B*, dell'allegato A al regolamento di esecuzione del citato testo unico.».

94A4136

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1994

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1994
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1994 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1994

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo	Descrizione	Importo
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari	
	- annuale	L. 357.000
	- semestrale	L. 195.500
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale.	
	- annuale	L. 65.500
	- semestrale	L. 46.000
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:	
	- annuale	L. 200.000
	- semestrale	L. 109.000
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
	- annuale	L. 65.000
	- semestrale	L. 45.500
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
	- annuale	L. 199.500
	- semestrale	L. 108.500
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:	
	- annuale	L. 687.000
	- semestrale	L. 379.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1994*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 124.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 81.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1994
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983 — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 336.000
Abbonamento semestrale	L. 205.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

L. 1.300